

BGer 1C_251/2024 vom 2. September 2024

Bundesgericht, 2024-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_251_2024

FR: TF 1C_251/2024 du 2 septembre 2024

IT: TF 1C_251/2024 del 2 settembre 2024

Erwägungen

E. 4

I giudici cantonali non hanno quindi sostituito la loro valutazione a quella delle autorità inferiori. Certo, la conclusione della Corte cantonale contrasta con quella del Comune. Né l'istante in licenza, né le autorità inferiori hanno tuttavia dimostrato la sussistenza di circostanze particolari, specialmente che imponevano di addossare determinate parti d'opera sotterranee al confine con il mappale zzz, atte a giustificare lo scostamento della regola, risultando di principio esclusa, la concessione di una deroga per accomodare un puro interesse privato (STEVE FAVEZ, *La dérogation en zone à bâtir et ses alternatives*, in: RDAF 2012 I pag. 19). Ciò neppure emergerebbe dagli atti. L'istituto della deroga non può d'altro canto essere utilizzato in maniera tale da costituire, negli effetti, una modifica della legge (cfr. PETER HÄNNI, *Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht*, 7a ed. 2022, pag. 218; ADELIO SCOLARI, *Diritto amministrativo, Parte generale*, 2002, n. 793). I giudici cantonali, annullando la decisione governativa e la licenza edilizia del 2 marzo 2021 rilasciata dal Municipio, hanno quindi applicato correttamente e senza incorrere nell'arbitrio la norma suesposta, rispettandone la portata e non travisandone il senso (sulla "ratio legis" nel quadro dell'interpretazione di una norma vedi DTF 149 II 281 consid. 4.5.1), e senza violare l'autonomia comunale. Neppure il ricorrente, che non si confronta del tutto con la giurisprudenza cantonale richiamata dall'istanza inferiore, tenta di dimostrare l'arbitrarietà degli argomenti addotti, né degli accertamenti effettuati dai giudici cantonali, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Del resto, la criticata decisione non è insostenibile e quindi arbitraria neppure nel suo risultato (DTF 148 II 121 consid. 5.2; sentenza 1C_433/2018 del 21 settembre 2018 consid. 2.3).

E. 5

In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Visto che non è stato ordinato uno scambio di scritti, non si attribuiscono ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.